ACCORDO DI LIVELLO AZIENDALE
PER LA PROROGA DEI CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PRESSO L'AGENZIA E LA SSPAL
CON LE OOSS COMPARATIVAMENTE PIÙ RAPPRESENTATIVE A LIVELLO NAZIONALE

Il giorno 22 del mese di dicembre dell'anno 2009, in Roma, presso la Sede centrale dell'Agenzia, a seguito di regolare convocazione, si sono incontrate la delegazione trattante di parte pubblica dell'Agenzia e della SSPAL, le RSU di Agenzia e SSPAL, e le delegazioni di parte sindacale CGIL FP CISL FPS e UIL FPL, per discutere in merito alla tematica dei contratti a tempo determinato in essere in Agenzia e SSPAL e relativa possibilità di proroga.

L'Agenzia e la SSPAL, facendo seguito alle risultanze degli incontri precedenti, informano preliminarmente le RSU e le OOSS di aver presentato in data 10 dicembre 2009 al Dipartimento della Funzione Pubblica una richiesta di parere in merito alla possibilità di applicare ai rapporti di lavoro in essere in Agenzia e SSPAL la particolare disciplina di cui all'art. 5, comma 4-bis, del d.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368.
Con nota del 21 dicembre 2009, la Funzione Pubblica ha espresso il parere richiesto, rappresentando all'Agenzia la possibilità di giungere ad una proroga dei contratti non già attraverso la procedura prevista dal secondo periodo del citato art. 5, comma 4-bis, che prevedeva il passaggio presso la DPL previa rideterminazione della durata dei contratti da prorogare, attraverso avvisi comuni da adottare a livello di contratti nazionali, ma attraverso la proroga dei contratti in essere preceduta da un accordo decentrato che faccia riferimento alle procedure concorsuali di cui all'art. 17, commi 10-13, del d.L. n. 78/2009.
L'Agenzia e la SSPAL informano dunque le RSU e le OOSS che confermano l'intenzione di procedere alla proroga dei contratti di lavoro, valutata in relazione al proprio fabbisogno e nel rispetto dei limiti finanziari in tema di lavoro flessibile, nelle more dell'esperimento delle procedure concorsuali di cui all'art. 17, commi 10-13, del d.L. n. 78/2009.
Dopo costruttiva discussione in merito ai tempi per l'esperimento di dette procedure, le parti sono pienamente concordi nel fissare il termine finale della proroga dei contratti di lavoro allineandolo al termine finale della procedura di cui sopra, ovvero al 31 dicembre 2012.

Le parti successivamente prendono in esame i limiti previsti dalla legislazione nazionale in tema di contenimento dei costi collegati all'utilizzo di lavoratori flessibili. L'Agenzia e la SSPAL informano la RSU e le OOSS che il plafond di spesa stabiliti dalle norme per i contratti a tempo determinato non è sufficiente a coprire per la SSPAL l'intero contingente. A partire da ciò è necessario individuare criteri oggettivi che riescano a contemperare le esigenze di contenimento della spesa già prospettate e la conseguente riduzione del contingente numerico.
I criteri individuati e condivisi tra le parti sono:
- non aver presentato domanda per la stabilizzazione;
- contestuale impegno presso il corso concorso per l'accesso alla carriera di segretario comunale (COA);
- peggiore posizione nella graduatoria per le procedure di stabilizzazione;

Nel caso in cui tali criteri dovessero portare ad individuare dipendenti in posizione di parità, verranno preferiti:

1. i soggetti sottoposti a terapie salvavita;
2. i titolari dei benefici della legge n. 104 a valere su se stessi.;

LA DELEGAZIONE TRATTANTE
DI PARTE PUBBLICA

LA DELEGAZIONE TRATTANTE
DI PARTE SINDACALE E RSU

CGIL FP
x TORLUCCIO - UIL
x VARINI - UIL
CISL FP
CISL FP